Martedì 17 gennaio 2023

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2023)0005

Emendamenti al regolamento del Parlamento concernenti l'articolo 7 sulla difesa dei privilegi e dell'immunità e l'articolo 9 sulle procedure in materia di immunità

Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2023 sugli emendamenti al regolamento del Parlamento concernenti l'articolo 7 sulla difesa dei privilegi e dell'immunità e l'articolo 9 sulle procedure in materia di immunità (2022/2210(REG))

(2023/C 214/15)

Il Parlamento europeo,

— viste le lettere della sua Presidente in data 9 novembre e 16 dicembre 2022,

— visti gli articoli 236 e 237 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0001/2023),

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2. decide che le modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla loro approvazione;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
1. Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità.	1. Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro ***o dalla Procura europea***, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità.

Martedì 17 gennaio 2023

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
1. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.	1. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro ***o dal procuratore capo europeo*** e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 9 — paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
5. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità.	5. La commissione può chiedere all'autorità ***dello Stato membro*** interessata ***o, a seconda dei casi, al procuratore capo europeo,*** tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 9 — paragrafo 8

Testo in vigore	*Emendamento*
8. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.	8. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità ***dello Stato membro*** interessata ***o, a seconda dei casi, del procuratore capo europeo*** e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 9 — paragrafo 10

Testo in vigore	*Emendamento*
10. Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.	10. Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato ***o, a seconda dei casi, al procuratore capo europeo***, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 9 — paragrafo 12

Testo in vigore	*Emendamento*
12. Il Parlamento esamina unicamente le richieste di revoca dell'immunità di un deputato che gli sono state trasmesse dalle autorità giudiziarie o dalle rappresentanze permanenti degli Stati membri.	12. Il Parlamento esamina unicamente le richieste di revoca dell'immunità di un deputato che gli sono state trasmesse dalle autorità giudiziarie o dalle rappresentanze permanenti degli Stati membri ***o, a seconda dei casi, dal procuratore capo europeo***.

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 9 — paragrafo 14

Testo in vigore	*Emendamento*
14. Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un'autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono.	14. Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un'autorità competente ***di uno Stato membro o, a seconda dei casi, dal procuratore capo europeo*** quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono.